

REGOLAMENTO (CE) N. 201/97 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1997

recante deroga al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 135/97⁽⁴⁾, le domande di titolo devono essere presentate durante la prima decade di ogni trimestre per quanto riguarda le esportazioni di carni bovine negli Stati Uniti con beneficio delle restituzioni all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 5/97 della Commissione, del 6 gennaio 1997, recante sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 49/97 della Commissione, del 14 gennaio 1997, relativo al rigo delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine⁽⁶⁾, hanno sospeso e respinto le domande di titoli di esportazione presentate

nei primi dieci giorni di gennaio; che occorre fissare al più presto un nuovo periodo per la domanda di titoli di esportazione verso gli Stati Uniti nel primo trimestre del 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande di titoli per il primo trimestre del 1997 possono essere presentate soltanto nella prima decade del mese di febbraio 1997.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli relativi alle domande di cui al paragrafo 1 saranno rilasciati il 21 febbraio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 25. 1. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1997, pag. 29.